



Comune
di Cadempino
Municipio

Via Strécia 3
Casella postale 541
6814 Cadempino

Segretario comunale
Tel. 091 966 93 94
segretario@cadempino.ch



Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile (Ris. mun. 499 del 18 novembre 2024)

Con il moltiplicarsi delle esigenze della popolazione il consumo di energia si è trasformato, da elemento sinonimo di benessere, in fattore negativo per l'ambiente e per la salute stessa dell'uomo. In quest'ottica, riteniamo importante farci parte attiva per promuovere uno sviluppo sostenibile che impegni concretamente il nostro comune ad operare in modo da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future.

Alla luce di quanto precede

Il Municipio di Cadempino

richiamati:

- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale;
- gli articoli 23 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- l'articolo 5 cpv. 2 lett. a del Regolamento di applicazione dell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;

ordina

Art.1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti l'importo disponibile è fissato annualmente a preventivo del Comune.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine temporale.

Art. 3 Ambiti incentivati

Il Municipio riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
- b) risanamenti energetici di edifici esistenti, che beneficiano degli incentivi cantonali per gli edifici certificati;
- c) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o ECO®;
- d) certificazioni e consulenze;
- e) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto;
- f) sostituzione di una pompa di calore;

- g) impianti solari termici;
- h) scaldacqua a pompa di calore;
- i) impianti fotovoltaici;
- j) batterie di accumulo abbinata a impianti fotovoltaici;
- k) trasporto pubblico;
- l) biciclette elettriche e ciclomotori elettrici;
- m) autoveicoli elettrici;
- n) stazioni di ricarica domestiche per autoveicoli elettrici;
- o) benzina alchilata.

CAPITOLO II INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Art. 4 Condizioni generali e procedura

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate all'Ufficio tecnico comunale a conclusione avvenuta delle opere o delle prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla Cancelleria comunale o scaricabili dal sito del Comune (www.cadempino.ch).

² Le richieste diventano effettive quando risultano debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi richiesti secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

³ Gli incentivi della presente ordinanza possono essere concessi soltanto se, per le opere da incentivare, è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori, se sono ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza e previa presentazione della fattura a saldo delle opere eseguite.

⁴ Il comune di Cadempino riconosce un incentivo massimo di **CHF 3'300.—** per edificio in un periodo temporale di 5 anni.

⁵ Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi, ma non oltre il 40% degli investimenti riconosciuti e computabili.

⁶ Gli incentivi sono concessi unicamente a edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativo.

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti

¹ Gli incentivi sono concessi unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base". Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

² L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del risanamento base, ritenuto un massimo pari a **CHF 1'300.—**.

³ Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati", è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 700.—**.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanato dall'Ente cantonale competente.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 6 Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

¹ Gli incentivi sono concessi unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-A® e MINERGIE-P® (ev. con complemento – ECO), che beneficiano dei sussidi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

² L'importo concesso forfettario ammonta a **CHF 1'300.—**.

³ Per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-A® o MINERGIE-P® che beneficiano dell'incentivo cantonale per il "complemento MINERGIE-ECO", è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 700.—**.

⁴ Le richieste di incentivi devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e, al più tardi, entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanata dall'Ente cantonale competente.

⁵ Per ottenere l'erogazione degli incentivi insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 7 Certificazioni e consulenze

¹ Possono beneficiare di incentivi coloro che edificano con:

- un certificato Energetico cantonale degli Edifici Plus (CECE® -Plus);
- un'etichetta energetica CECE®;
- una consulenza energetica "Bussola Energia";

² Che ottengono per un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:

- una certificazione provvisoria Minergie®;
- un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio e PERFORMANCE.

³ Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

⁴ Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

⁵ L'importo concesso ammonta al **30%** del costo dell'analisi al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un importo massimo di **CHF 350.— e un importo minimo di CHF 70.—**.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

Art. 8 Sostituzione di un impianto di riscaldamento a olio combustibile, gas o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare di incentivi coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato.

² Gli incentivi sono concessi unicamente per impianti che beneficiano di sussidi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'300.—** per impianto.

⁴ In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio che beneficia del sussidio cantonale, è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 700.—**.

⁵ Le richieste di incentivi devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e, al più tardi, entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale emanato dall'ente competente.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 9 Sostituzione di una pompa di calore

¹ Possono beneficiare di incentivi coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente (installata prima del 2000, fa stato la licenza edilizia) con una nuova pompa di calore.

² Gli incentivi sono concessi unicamente per impianti che beneficiano di sussidi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'300.—** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e, al più tardi, entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 10 Impianti solari termici

¹ Possono beneficiare di incentivi coloro che realizzano nuovi impianti solari termici.

² Gli incentivi sono concessi unicamente per impianti che beneficiano di sussidi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 2'000.—** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivi devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e, al più tardi, entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 11 Scaldacqua a pompa di calore

¹ Possono beneficiare di incentivi coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico.

² Per edifici esistenti si intende costruiti prima del 2009; fa stato la data di rilascio della licenza edilizia.

³ Gli incentivi sono concessi unicamente se lo scaldacqua a pompa di calore è munito del certificato APP dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP.

⁴ L'importo concesso corrisponde ad un importo forfettario di **CHF 300.—** per impianto installato.

⁵ Le richieste di incentivi devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori. Fa stato la data di emissione della fattura da parte della ditta installatrice.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia del certificato di qualità APP dello scaldacqua a pompa di calore e la fattura emessa dall'installatore.

Art. 12 Impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare di incentivi coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

² Gli incentivi sono concessi unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 150% del contributo cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di **2'000.—** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 13 Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare di incentivi coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti.

² Le batterie non devono poter essere caricate dalla rete.

³ La potenza dell'impianto fotovoltaico a cui le batterie di accumulo sono abbinate deve essere tra i 2 e i 30 kWp.

⁴ L'importo concesso ammonta a **CHF 700.—+ CHF 150.—/kWh** di capacità utile, ritenuto un importo massimo di **CHF 2'000.—** per impianto.

⁵ Gli incentivi possono essere cumulati con quelli previsti all'articolo 12.

⁶ Le richieste di incentivi devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data della domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o degli accumulatori di energia o la data del formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici.

⁷ Per ottenere l'erogazione di incentivi insieme al formulario occorre presentare una copia del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSI), della fattura e la relazione tecnica dettagliata (batteria e impianto fotovoltaico) e della domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia.

CAPITOLO III INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 14 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivi devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla Cancelleria comunale o scaricabili dal sito del Comune.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

³ I servizi finanziari procederanno al rimborso come segue:

- verifica del diritto al rimborso;
- rimborso versato sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.

⁴ Il diniego d'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto.

Art. 15 Trasporto pubblico (privati e aziende), PubliBike e car Mobility

¹ Hanno diritto agli incentivi per la promozione del trasporto collettivo, PubliBike e car Mobility tutti i cittadini svizzeri e stranieri con permesso domiciliati nel comune di Cadempino da almeno 9 mesi, dipendenti e apprendisti delle aziende con sede legale e/o filiali/succursali a Cadempino.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- **40%** sugli abbonamenti delle tariffe sui trasporti pubblici con un totale annuale massimo di **CHF 270.—** a giovani studenti fino all'età di 25 anni che usufruiscono del sussidio cantonale;
- **65%** sugli abbonamenti delle tariffe sui trasporti pubblici con un totale annuale massimo di **CHF 540.—** a giovani studenti fino all'età di 25 anni che non usufruiscono del sussidio cantonale;
- **50%** sugli abbonamenti delle tariffe sui trasporti pubblici con un totale annuale massimo di **CHF 200.—** a tutte le altre persone domiciliate nel Comune;
- **30%** sugli abbonamenti delle tariffe sui trasporti pubblici con un totale annuale massimo di **CHF 100.—** a tutti i dipendenti e apprendisti delle aziende domiciliate nel Comune;
- **20%** sugli abbonamenti annuali della PubliBike con un totale annuale massimo di **CHF 40.—** a tutte le persone domiciliate nel Comune;
- **20%** sugli abbonamenti annuali della car Mobility con un totale annuale massimo di **CHF 40.—** a tutte le persone domiciliate nel Comune.

Art. 16 Campo di applicazione

¹ Per il rimborso entrano in considerazione le aziende di trasporto riconosciute nella regione del Luganese: Ferrovie federali svizzere (FFS), Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL), Autopostali Ticino e Moesano, Società Navigazione Lago di Lugano, Funicolare Monte Brè, Ferrovia Lugano Ponte-Tresa (FLP).

² Titoli di trasporto e limite territoriale:

sono riconosciuti gli abbonamenti originali rilasciati per percorsi di andata e/o ritorno da Lamone-Cadempino o Stazione FFS Lugano con limite di percorrenza definito dai confini di Stato svizzeri.

³ Per i giovani studenti sono anche riconosciuti gli abbonamenti regionali della sede dell'istituto scolastico.

⁴ Verranno rimborsati unicamente i titoli di trasporto corrispondenti alla 2^a classe. Quelli di 1^a classe beneficeranno del rimborso sulla base del costo corrispondente alla 2^a classe.

⁵ Sono riconosciute le campagne di sensibilizzazione "Arcobaleno" sostenute dal Municipio.

⁶ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

Art. 17 Procedura per il rimborso

¹ Competente per la procedura di parziale rimborso dei titoli di trasporto è la Cancelleria comunale.

² Gli aventi diritto devono presentare la relativa domanda mediante il modulo ottenibile in Cancelleria comunale o scaricabile dal sito del Comune allegando i seguenti documenti:

- copia del titolo di trasporto originale (abbonamento) rilasciato dalle aziende di trasporto come all'art. 16 da cui risulti l'importo pagato;

- attestato di frequenza della scuola per i giovani studenti e apprendisti.

³ Il rimborso potrà avvenire, sui titoli di trasporto emessi dalle casse e/o dagli sportelli autorizzati al più tardi entro la fine di ogni anno, scadenza del sovvenzionamento.

Art. 18 Biciclette elettriche, batterie, ciclomotori/scooter elettrici ³e monopattini elettrici

¹ È possibile chiedere il sussidio per i seguenti acquisti:

- a) acquisto di una bicicletta elettrica;
- b) acquisto di un equipaggiamento di modifica di una bicicletta tradizionale in bicicletta elettrica;
- c) sostituzione della batteria di una bicicletta elettrica;
- d) acquisto di un ciclomotore/scooter elettrico;
- e) acquisto monopattino elettrico.

Art. 19 Beneficiari

¹ Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica, di un ciclomotore/scooter elettrico e di un monopattino elettrico, effettuati a decorrere dall'introduzione della presente ordinanza, le persone fisiche domiciliate a Cadempino da almeno 9 mesi e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale e/o filiali/succursali a Cadempino per scopi di mobilità aziendale.

² Il richiedente/beneficiario deve aver compiuto 16 anni.

³ Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico una volta ogni 4 anni.

Art. 20 Sussidi

¹ Il contributo all'acquisto di biciclette elettriche, alla modifica di biciclette tradizionali dotandole di specifico equipaggiamento, alla sostituzione della batteria di una bicicletta elettrica o all'acquisto di un ciclomotore/scooter elettrico è calcolato sulla base del prezzo di acquisto. A tale scopo si dovrà presentare il giustificativo relativo al pagamento.

² Il contributo corrisponde al:

- **20%** del prezzo di acquisto comprovato (IVA inclusa), ritenuto un limite massimo di **CHF 200.—** per una bicicletta elettrica o per la modifica di una bicicletta tradizionale dotandola di specifico equipaggiamento;
- **10%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **CHF 80.—** per una batteria elettrica;
- **20%** del prezzo di acquisto comprovato (IVA inclusa), ritenuto un limite massimo di **CHF 600.—** per un ciclomotore/scooter elettrico;
- **20%** del prezzo di acquisto comprovato (IVA inclusa), ritenuto un limite massimo di **CHF 180.—** per un monopattino elettrico.

³ Il contributo alla sostituzione della batteria non è cumulabile nello stesso periodo in cui viene acquistata una bicicletta elettrica o un equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale.

Art. 21 Condizioni

¹ Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) il modello della bicicletta elettrica o dell'equipaggiamento di modifica deve essere inserito nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch) e acquistato in Svizzera o casi particolari verranno valutati dal Municipio;
- b) il modello della bicicletta elettrica e di monopattino elettrico non devono superare la velocità massima di 20 km/h per costruzione e 25 km/h con pedalata assistita;
- c) la bicicletta elettrica, l'equipaggiamento di modifica, il ciclomotore /scooter elettrico e il monopattino elettrico devono essere acquistati in Svizzera;
- d) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudizio).

² Il contributo non viene elargito per veicoli nuovi o d'occasione che abbiano già beneficiato di sussidio nel comune di Cadempino o da altre amministrazioni pubbliche che elargiscono prestazioni simili.

³ Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

⁴ Il richiedente di un contributo non può rivendere l'oggetto del sussidio nei primi 3 anni dall'acquisto.

⁵ Nel caso di violazione di tale obbligo al Comune dovrà essere rimborsato il sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.

Art. 22 Procedura per il rimborso

La richiesta di contributo deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello di cancelleria o scaricabile dal sito del Comune con allegata la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Art. 23 Auto elettriche

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di una nuova automobile totalmente elettrica le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) del Comune da almeno 9 mesi e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale e/o filiali/succursali a Cadempino per scopi di mobilità aziendale.

² L'importo concesso ammonta al **20%** del costo dell'automobile (IVA inclusa) al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un importo massimo di **CHF 2'000.—**.

³ Per chi acquista l'automobile in leasing l'incentivo è calcolato sul prezzo di listino (IVA inclusa) al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi.

⁴ L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il nominativo del detentore del veicolo deve corrispondere al richiedente;
- b) l'automobile deve essere alla prima immatricolazione in Ticino (con targhe ticinesi) e mai immatricolata precedentemente, né in un altro Cantone né all'estero;
- c) ¹in deroga al punto b) il Municipio si riserva la facoltà di concedere l'incentivo di cui al cpv. 2 per richieste inerenti automobili di dimostrazione di concessionari ufficiali con sede in Svizzera;
- d) l'automobile deve essere acquistata tramite un rivenditore ubicato in Ticino. Fanno eccezioni le marche che non hanno rivenditori ufficiali in Ticino.

⁵ Non possono beneficiare a posteriori dell'incentivo le automobili già immatricolate.

⁶ Ogni beneficiario ha diritto ad un unico incentivo ogni 4 anni in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo è da considerarsi personale.

⁷ Il beneficiario non può rivendere l'automobile entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario egli deve rimborsare l'incentivo al Comune, secondo i seguenti criteri:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁸ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 30 giorni dalla data di acquisto, fa fede la data riportata sulla fattura d'acquisto o il contratto di leasing, allegando la documentazione indicata nel relativo formulario.

Art. 24 Stazioni di ricarica per automobili elettriche

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per la posa di stazioni di ricarica per automobili totalmente elettriche le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) del Comune da almeno 9 mesi e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale e/o filiali/succursali a Cadempino per scopi di mobilità aziendale .

² ¹L'importo concesso ammonta al 40% del costo al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un importo massimo di **CHF 500.—** per impianto installato.

³ Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico una volta ogni 4 anni.

⁴ La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato.

⁵ La stazione di ricarica deve avere una potenza minima di 3 kW ed essere conforme al Modo 3 o al Modo 4 della normativa IEC 61851-1.

CAPITOLO IV INCENTIVI VARI

Art. 25 Benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi tutte le economie domestiche domiciliate o residenti nel comune di Cadempino da almeno 9 mesi.

² Per ogni litro di benzina alchilata acquistata viene versato un contributo pari al **50%** del costo.

³ Viene fissato un limite massimo di contributi annui per ogni avente diritto di 20 litri per economia domestica.

⁴ Gli aventi diritto dovranno presentare alla Cancelleria comunale l'apposito formulario corredato dallo scontrino attestante l'acquisto. Il formulario può essere ritirato presso la Cancelleria comunale oppure scaricato dal sito internet del Comune.

⁵ La Cancelleria comunale verifica se l'ammontare dei contributi richiesti per ogni avente diritto non supera il massimo stabilito per l'anno in corso.

⁶ Il contributo è versato in contanti.

⁷ Il diritto al rimborso decade se le richieste vengono presentate dopo il 31 dicembre dell'anno dell'acquisto.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento dell'incentivo avviene tramite accredito bancario o postale.

² È escluso il rimborso a contanti se non espressamente indicato.

Art. 27 Riscossione indebita e controlli

¹ Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare è riservato il diritto di effettuare controlli.

² Prima dell'occupazione dell'edificio e della concessione del permesso di abitabilità, deve essere richiesta al Municipio la verifica sul posto dell'intervento realizzato. Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici cantonali e in particolare dell'Ufficio aria clima ed energie rinnovabili (UACER).

³ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

⁴ Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

⁵ Nel caso di delega decisionale a un Servizio dell'Amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

⁶ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dell'intimazione.

Art. 28 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 29 Norma transitoria

Sono esclusi tutti gli interventi e oggetti già incentivati ai sensi delle ordinanze municipali precedentemente in vigore.

Art. 30 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza è adottata dal Municipio con ris. mun. n° 499 del 18 novembre 2024 e viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 19 novembre 2024 al 3 gennaio 2025.

² La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione e sostituisce quella precedente.

³ Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

T. Cantamessi

R. Sorci